

# Test prescrizione sulle clausole abusive

## Corte Ue

Legittimo fissare un termine ma vanno considerate come mai esistite

### Marina Castellaneta

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza depositata il 25 aprile (causa C-561/21) ha chiarito l'incidenza delle regole nazionali in materia di prescrizione sull'azione di ripetizione delle spese pagate dal consumatore per una clausola abusiva. Gli eurogiudici, in un procedimento in cui è intervenuto il Governo italiano, hanno precisato che gli Stati hanno il diritto di fissare i termini di prescrizione in virtù dell'autonomia procedurale concessa, ma assicurando il risultato perseguito dalla direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, cioè che la clausola abusiva sia considerata come mai esistita.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte suprema spagnola,

alle prese con una controversia tra due consumatori e un istituto di credito spagnolo, in relazione a una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario che metteva a loro carico il pagamento di tutte le spese generate dal contratto. I giudici di primo grado avevano dichiarato nulla la clausola, ma il verdetto era stato parzialmente ribaltato in appello.

Prima di tutto, la Corte Ue ha riconosciuto che ogni Stato membro può stabilire le modalità dei ricorsi per la tutela dei diritti previsti dalla direttiva Ue 93/13, ma senza porre termini di prescrizione sulle domande proposte dal consumatore per fare accertare il carattere abusivo di una clausola.

Gli Stati, invece, possono fissare un termine di prescrizione entro il quale il consumatore può fare valere gli effetti restitutori della dichiarazione di abusività. In linea di principio, quindi, un termine di prescrizione per le domande di natura restitutoria non è incompatibile con la direttiva 93/13. A condizione, però, che la sua applicazione «non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva». In via generale – osservano gli eurogiudici – un termine di 15 anni per la ripeti-

zione degli importi versati è sufficiente a garantire un ricorso effettivo, ma va considerata la situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista. Di conseguenza, il termine non può decorrere dal momento della conclusione del contratto, ma dalla data della decisione definitiva in cui viene accertata l'abusività. È in quel momento, infatti, che il consumatore ha una conoscenza certa dell'irregolarità della clausola e può attivare l'azione di ripetizione per ripristinare la situazione di fatto e di diritto «in cui si sarebbe trovato in mancanza della clausola».

Resta ferma la possibilità per il professionista di dimostrare che il consumatore «poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola».

Esclusa la possibilità di fare decorrere la data dal momento in cui il giudice nazionale si sia pronunciato in procedimenti diversi che dichiaravano abusive clausole standard simili a quelle oggetto del contratto o dal momento in cui la Corte Ue si sia pronunciata nel senso della conformità al diritto Ue di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione.